

N. 3712/07 R.G. Notizie di reato
N. 748/10 R.G. Trib.
N. 1531/13 Sent.

Depositate in Cancelleria
in data 11-12-2013

Raffaele

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Scritta inuvocabile

13/2/14

Il Giudice del Tribunale di Latina - Sezione penale, dott. Michelino Luise, g.o.t., ha
emesso la seguente

PROV. A CENTRALI DI APPELLO
REMOVUTO

SENTENZA

30.11.2013

pronunciata, all'udienza dibattimentale del 2.10.2013, nei confronti di:

CIPPITANI Luciano, nato a Cisterna di Latina il 7.1.1954, libero, contumace,
residente a Nettuno ed elettivamente domiciliato ex art 161 c.p.p. presso lo studio di
Roma del difensore di fiducia, avv. Lorenzo Magnarelli, Viale Parioli 39 Roma,

Sanchez

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 10 bis D.L.vo n. 74/2000 perché, quale di amministratore
unico della Spa I.CO.M, pur avendo operato nell'esercizio 2005 le prescritte ritenute
alla fonte nei confronti dei lavoratori dipendenti, ometteva il versamento delle
dovute somme per un ammontare complessivo di euro 184.783,00.

b) del reato di cui all'art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000 perché, nella predetta qualità, non
versava l'IVA relativa all'anno 2005 per un ammontare complessivo di euro
314.397,00.

Cisterna di Latina, ottobre 2006.

In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna alla pena di mesi otto di reclusione.

Il difensore chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato; in
subordine, ex art. 530, 2° comma c.p.p.

Al

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ritualmente notificato, l'odierno imputato veniva citato a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato ascritto in epigrafe.

Al dibattimento, svoltosi nella contumacia dell'imputato, veniva escusso il teste, Lgt. Pirone Ciro, del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Latina, il consulente della difesa, dott. Claudio Piattella, ed acquisita la relazione di consulenza redatta da quest'ultimo con la documentazione allegata; all'udienza del 2.10.2013, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe.

E' risultato, in sede di verifica, effettuata nel 2007 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Latina, che la I.CO.M. S.p.a., di cui l'imputato era il legale rappresentante, aveva omesso il versamento, per l'anno 2005, delle ritenute Irpef operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, regolarmente corrisposte, per €. 184.783,00.

Dal medesimo controllo risultava altresì che, nello stesso periodo d'imposta, 2005, la società aveva anche omesso, nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare di complessivi euro 314.397,00.

Tali fatti trovavano conferma in sede dibattimentale. Il teste Pirone, operante, confermava che, dalla verifica effettuata, era risultato che sui pagamenti ai dipendenti, nell'anno di riferimento, 2005, erano state operate le ritenute alla fonte, che tuttavia non erano state versate, come verificato dall'esame dei mod. 770 quadro SD e dai mod. F24; riferiva, altresì, di aver accertato l'omissione IVA dall'esame delle scritture contabili, Registri IVA acquisti e vendite, mod. F24 e Mod. Unico 2006; aggiungeva, altresì, di aver accertato, tramite controlli fiscali aziendali e consultazione dell'Anagrafe Tributaria, che l'imputato era il Legale Rapp.te della società nel periodo di riferimento.

L'accusa non provvedeva alla produzione di alcun Verbale di costatazione, tuttavia l'imputato non ha contestato omissioni in fase di accertamento, quali non aver ricevuto la puntuale informativa e la descrizione delle modalità di svolgimento dei controlli, anzi ha ammesso il mancato versamento, vuoi in sede di interrogatorio delegato dal PM, da lui stesso richiesto in esito all'avviso ex art. 415 bis, vuoi



tramite apposita relazione del proprio consulente, adducendo tuttavia una causa di giustificazione delle omissioni stesse.

Osserva il giudice che, alla luce dell'espletata istruttoria, è risultato che l'imputato ha effettivamente commesso i fatti di cui ai capi di imputazione.

Difatti, si configura la fattispecie p. e p. dall'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 in capo al soggetto che, nella sua qualità di I.r. della società, ometta di versare nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi le ritenute alla fonte relative agli emolumenti erogati ai dipendenti. Nel caso in esame, tali ritenute risultano certificate in contabilità, 770 e libri paga, e possono ritenersi ritualmente certificate, come voluto dalla norma incriminatrice.

Ai sensi dell'art. 10-ter, poi, è punibile chi non versa l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, nei limiti previsti dall'art. 10-bis, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Come precisato dalla Suprema Corte, tale delitto si consuma alla scadenza del termine fissato dall'art. 6, comma 2, della L. n. 405/1990, cioè il 27 dicembre di ciascun anno. Pertanto, affinché possa ritenersi perfezionato il reato, è necessario che l'omissione del versamento si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Considerato che il citato art. 10-ter è entrato in vigore il 4 luglio 2006, esso trova applicazione a partire dai delitti consumati alla data del 27 dicembre 2006, relativamente alle dichiarazioni per il 2005. Non si configura quindi, per le omissioni attinenti al 2005, la violazione del divieto di retroattività sfavorevole enunciata tanto dall'art. 2 c.p., quanto dall'art. 25 Cost.. Infatti, alla data del 4 luglio 2006, l'omesso versamento non si era ancora realizzato.

Entro i suddetti termini, non risulta che l'imputato abbia provveduto ad effettuare i versamenti per i titoli in esame.

Ai fini della configurabilità del reato, è richiesto il dolo generico essendo sufficiente la mera consapevolezza della condotta omissiva da parte del contribuente assoggettato ai relativi obblighi.

Tuttavia, sia personalmente, in sede di interrogatorio, di cui si è detto, sia tramite il suo difensore, l'imputato ha invocato ravvisarsi, nella condotta, la carenza dell'elemento soggettivo necessario alla integrazione del reato.



La tesi difensiva si incentra sul fatto che, alla scadenza del termine dei versamenti (30.6.2006 e 27.12.2006), la società si è trovata in una crisi di liquidità, grave e sopravvenuta, che ha inibito gli adempimenti. Difatti, alla crisi, del settore e aziendale, determinata dalla instabilità del mercato del petrolio e delle materie prime, da un lato, dallo sviluppo di nuove tecnologie, che investiva già da qualche tempo l'attività sociale (di fabbricazione, commercializzazione ed installazione di impianti completi per autotrazione che consentano l'uso di carburanti a basso impatto ambientale), si è aggiunta la improvvisa decisione delle banche (ottobre 2006) di revocare le linee di credito già concesse, determinando la sostanziale paralisi dell'attività stessa, possibile solo mediante l'apertura di nuovi conti non affidati e uso di risorse proprie.

La difesa introduce, quindi, un profilo problematico, relativo all'elemento soggettivo dei delitti in esame, attinente alla rilevanza, in termini di non punibilità, della condizione di crisi di liquidità, o più in generale di crisi economica, in cui l'imputato si trovava allo spirare dei termini penalmente previsti per il versamento delle ritenute certificate e dell'IVA. Profilo questo che assume rilevanza decisiva ai fini del presente giudizio, rispetto al quale è maggiormente avvertita una disomogeneità di vedute, principalmente, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, anche in ragione della gravità della crisi che attraversa il Paese.

Intanto, il problema della rilevanza della crisi economica consegue dalla mancata previsione, nell'ambito degli artt. 10 bis e ter, dell'elemento soggettivo del dolo specifico, in quanto la norma non richiede, ai fini del perfezionamento del reato, il perseguimento da parte del contribuente di una finalità evasiva.

Il mancato ricorso alla figura del dolo specifico non esime tuttavia il giudice dal valutare se e a quali condizioni una situazione di crisi economica possa eventualmente interferire sul giudizio di responsabilità a carico del contribuente che abbia omesso di versare le imposte.

Va innanzitutto precisato che la concreta esistenza di una crisi economica non è di per sé idonea a incidere sull'atteggiamento doloso eventualmente tenuto dal sostituto, nel senso che tale condizione di crisi non rappresenta un elemento alla stregua del quale escludere l'elemento soggettivo del dolo, come ritenuto, invece, da parte della più recente giurisprudenza di merito, allegata dalla difesa e

comunque nota al Tribunale, che tuttavia non ne può condividere sic et simpliciter le motivazioni, in quanto espresse troppo genericamente.

Tale conclusione consegue dal fatto che la consapevolezza e la volontà devono sussistere, ed essere accertate, in relazione al solo legame intellettuale e volitivo che il soggetto pone tra la condotta e quelle che sono le conseguenze dannose della stessa, specie nel caso in esame, nel quale il responsabile ha posto in essere una condotta consapevole, indirizzando le sue scelte comportamentali in piena consapevolezza.

I fattori esterni alla fattispecie penale, quale può essere definita la condizione di crisi economica, possono al più costituire le ragioni che spingono il soggetto a porre in essere la condotta illecita, senza tuttavia, in genere, escludere, ma anzi avvalorandolo, il legame intellettuale e volitivo sopra richiamato. Del resto, il mancato versamento delle imposte viene posto in essere proprio per fronteggiare la crisi economica. L'omesso versamento, infatti, è risultato essere lo strumento grazie al quale destinare le risorse economiche provenienti dai contestati inadempimenti ad altre obbligazioni inerenti all'attività d'impresa, quali il pagamento, sia pure in parte, dei fornitori e dei lavoratori, nonché di parte degli oneri previdenziali.

Le argomentazioni difensive hanno, tuttavia, indotto il Tribunale a riflettere sul rapporto tra la crisi di impresa e l'inesigibilità della condotta, o lo stato di necessità.

Secondo talune tesi, la crisi economica costituirebbe una situazione in presenza della quale non sarebbe esigibile dall'obbligato una condotta conforme alla pretesa punitiva, ma esse non appaiono convincenti. Tali tesi, infatti, configurando un'utile funzione ricognitiva di molteplici ipotesi scusanti espressamente codificate, non sono, tuttavia, in grado di assurgere a categoria generale dell'ordinamento penale, tale da trovare applicazione al di fuori delle ipotesi normativamente previste. L'assenza di una precisa norma, che preveda la categoria dell'inesigibilità della condotta, non ne consente un'applicazione al di là delle singole ipotesi a essa riconducibili, pena la violazione delle esigenze di certezza del diritto e di tutela del principio di eguaglianza.

Tali considerazioni precludono anche la qualificazione della crisi economica quale peculiare ipotesi di uno stato di necessità. Data l'assenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, nel contesto dell'art. 10 bis e ter lo stato di necessità

potrebbe trovare applicazione solo a fronte di un'applicazione analogica dell'art. 54 c.p. certamente non preclusa dal divieto di analogia di cui all'art. 14 delle preleggi, trattandosi di un'applicazione analogica in bonam partem, ma la preclusione, in realtà, trova la sua ragione nel fatto che una diversa conclusione si porrebbe in tensione con l'obbligatorietà della legge penale, da cui inevitabilmente consegue il riconoscimento della natura eccezionale di norme quali quelle sullo stato di necessità. In definitiva, l'applicazione analogica di norme di tal fatta condurrebbe agli stessi risultati del riconoscimento dell'inesigibilità come categoria generale dell'ordinamento, con ciò estendendo a dismisura quelle che, al contrario, sono delle delimitate scelte operate dal legislatore in ordine all'inesigibilità della condotta illecita.

Escluso il ricorso alle suddette ricostruzioni, la crisi economica potrebbe ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 45 c.p., che esclude la punibilità ove il fatto sia stato commesso per caso fortuito o per forza maggiore (si veda anche l'articolo 6, co.5, D.Lgs. n. 472 del 1997), realtà fenomeniche distinte ed entrambe idonee a determinare la non punibilità.

In verità, almeno secondo la dottrina tradizionale, non appare chiarito se il caso fortuito e la forza maggiore incidano sul nesso causale tra la condotta e l'evento, o sulla partecipazione psichica del soggetto alla condotta illecita, ma questo Tribunale condivide la tesi secondo cui il caso fortuito incida sul rapporto di causalità, e la forza maggiore sulla partecipazione psichica del soggetto. Certo è che entrambe le ipotesi sono accomunate dal fatto di essere fattori estranei alla condotta penalmente illecita, il caso fortuito elemento che si inserisce in un decorso causale già in itinere, e la condotta appare soltanto l'elemento di un incrocio causale in cui l'evento è causalmente riconducibile, secondo il concetto di causalità predisposto dall'ordinamento penale, al caso fortuito, mentre la forza maggiore interferisce sul distinto piano della dominabilità soggettiva, assurgendo a elemento esterno originario, idoneo a determinare una forza irresistibile sull'agire umano.

Esclusa l'ipotesi di ricorrenza del caso fortuito, costituendo la crisi economica la somma di una molteplicità di fattori, esterni ed interni all'azienda, che tutti maturano gradualmente, e quindi prevedibili da parte dell'imprenditore che voglia definirsi tale, sembra allora più corretto qualificare la crisi economica come una forza esterna in grado di condizionare la condotta del contribuente, il quale non avrà alcuna

possibilità se non quella di agire illecitamente. Tale qualificazione, in termini di forza maggiore, nel caso in esame, si ritiene sussistente per il ricorrere di due fattori: la condizione di crisi economica non appare imputabile al Cippitani (o almeno non appaiono elementi in tal senso, venendo altrimenti meno l'imprevedibilità della stessa) e non poteva essere adeguatamente fronteggiata con il ricorso ad idonee misure che in concreto potessero evitarla.

Certo, la crisi economica non può essere di per sé considerata un'ipotesi di forza maggiore, quando risulti la possibilità per la società debitrice di predisporre una serie di misure atte a superare la situazione di crisi medesima, diversa dall'utilizzo dalle somme accantonate e non versate al fisco, ma tale considerazione, tuttavia, non esclude che la crisi rappresentata dall'imputato non possa presentare caratteristiche concrete tali da renderla una forza irresistibile, atteso che egli non aveva a disposizione ulteriori strumenti idonei a far fronte alle specifiche modalità con cui la condizione di crisi si è manifestata e il sopraggiungere di eventi o circostanze che abbiano concretamente inficiato e precluso il superamento della situazione di crisi (come fatto specifico, sviluppatasi in un arco temporale prossimo alla scadenza del termine penalmente rilevante per il versamento delle ritenute, il Cippitani oppone e dimostra documentalmente la revoca delle linee di credito dal parte della Banca Antonveneta con richiesta di rientro immediato della posizione debitoria per oltre 3 milioni di euro).

Ciò posto, non appare che l'imputato avesse scelta tra l'alternativa tra pagare le imposte o pagare, sia pure solo parzialmente, "i dipendenti, ... la previdenza ... e a quelli che ha ritenuto i fornitori necessari per la continuazione dell'attività..." (v. teste Piattella), e ciò, per di più, di concerto e previa consultazione delle rappresentanze sindacali e delle banche, rappresentandosi come ulteriore soluzione esclusivamente la chiusura sic et simpliciter dell'azienda.

In questo quadro, la crisi economico sociale che ha investito le democrazie avanzate ed il sistema nel suo complesso, e la situazione che si è venuta a creare nello specifico caso della società dell'imputato, in cui si è innescato un ulteriore elemento esterno – la chiusura delle linee di credito e la richiesta di rientro, in concomitanza con le scadenze tributarie, sembrano elementi idonei a superare il rigore giurisprudenziale nella valutazione dell'elemento della forza maggiore, oltre

... stato in Cancella

che di quello psicologico, e ritenere che la condotta in esame possa essere ritenuta tale da non costituire reato.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 c.p.p., assolve Cippitani Luciano in ordine al reato ascritto perché il fatto non costituisce reato. Motivi 90 giorni.

Latina, lì 3.12.2013

Il Giudice

Dott. Michelino Luise

